

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### Sezioni Unite

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 029/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 20 agosto 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Signori:**

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Avv. Maurizio BORGIO, Dott. Umberto MAIELLO; Componente supplente: Dott. Lucio MOLINARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Franco DI MARIO – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

**1) RICORSO DEL SIG. CAMILLI PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA ANCONA/GROSSETO DEL 30.4.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Camilli Piero annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA DI SERIE B 2012/2013, CON ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE AD UNO DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA INFERIORE, INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 COMMI 2, 3 E 6 E 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ANCONA/GROSSETO DEL 30.4.2010, PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL SIG. CAMILLI PIERO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL CALCIATORE CASSANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6, 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE SIENA/PIACENZA DEL 19.2.2011 E ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cassano Mario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL CALCIATORE CATINALI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/PIACENZA DEL 19.2.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Catinali Edoardo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DEL CALCIATORE BERTANI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bertani Cristian. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DEL CALCIATORE DRASCEK DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Drascek Davide. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DEL CALCIATORE GHELLER MAVILLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gheller Mavillo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO DEL CALCIATORE VITIELLO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5, 6 E 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 E ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vitiello Roberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 COMMI 2, 4 E 6 E 4 COMMI 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011, IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO DEI PROPRI TESSERATI BERTANI CRISTIAN, DRASCEK DAVIDE E GHELLER MAVILLO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara infligge la sanzione della penalizzazione di 1 punto unitamente all'ammenda di € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**10) RICORSO DEL SIG. CONTE ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 10 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011, ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012))**

La C.G.F. in parziale riforma della decisione impugnata, proscioglie il sig. Conte Antonio in relazione all'incolpazione relativa alla gara Novara/Siena dell'1.5.2011 e, rideterminando la sanzione, infligge la squalifica di mesi 10 in relazione alla gara Albinoleffe/Siena del 29.5.2011. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**11) RICORSO SIG. ALESSIO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 8 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011, ALBINOLEFFE/SIENA 29.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Alessio Angelo riduce la sanzione inflitta a mesi 6 di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**12) RICORSO DEL CALCIATORE COPPOLA FERDINANDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Coppola Ferdinando. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**13) RICORSO DEL CALCIATORE TERZI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Terzi Claudio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**14) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA QUALIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI FERDINANDO COPPOLA E ROBERTO VITIELLO, DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S. E DELLE RELATIVE SANZIONI INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/SIENA DEL 29.5.2011, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 537/1075PF11-12/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**15) RICORSO DEL CALCIATORE PELLICORI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/TORINO 7.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pellicori Alessandro. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**16) RICORSO DEL CALCIATORE PESOLI EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/VARESE 21.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pesoli Emanuele. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 22 agosto 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete